

C O M U N E di Q U A R T O

(Città Metropolitana di Napoli)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1- Il presente regolamento disciplina il funzionamento, le modalità di convocazione e le adunanze del Consiglio comunale in applicazione dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21, comma 15, dello Statuto comunale.

2- Disciplina altresì i poteri e l'organizzazione delle commissioni consiliari previste dallo Statuto.

ART. 2-LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1- Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Piazzale Europa.

2- Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3- Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio comunale.

4- All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 2, comma 1, lettera c, della Legge 22 febbraio 1998, n. 22.

ART. 3-FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1- I consiglieri comunali hanno il diritto dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.

2- Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3- La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 4-COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1- I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. Allo stesso modo, un consigliere che sia estromesso, anche contro la sua volontà, dal gruppo al quale appartiene, è iscritto di diritto al gruppo misto. In nessun caso e in nessun modo, è ammessa interferenza o ingerenza dei partiti politici

sull'attività dei singoli gruppi consiliari o del Consiglio comunale, essendo questi sempre autonomi nelle proprie decisioni, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2- Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3- I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo.

4- Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.

5- In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza, a parità di voti prevale il più anziano d'età.

6- In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

7- Il consigliere che dichiara la propria dissociazione dalla lista nella quale è stato eletto e che non confluisce in altra già rappresentata in Consiglio Comunale, è iscritto di diritto al gruppo misto. Non è possibile la costituzione di un gruppo cui non corrisponda una lista eletta alle elezioni, salvo il caso in cui trattasi di un nuovo gruppo che fa riferimento ad una formazione politica regolarmente rappresentata da un gruppo parlamentare e/o regionale della Campania e che si è costituita solo dopo l'elezione del Consiglio Comunale in carica. Il gruppo misto può essere formato anche da un solo consigliere. Il gruppo misto nomina un solo capogruppo con le modalità di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 e provvede alla sua sostituzione in caso di assenza con le modalità di cui al comma 6.

ART. 5-CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1- La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2- La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3- Quando è un capogruppo a richiedere la conferenza dei capigruppo, motivandola validamente, la conferenza stessa deve essere convocata dal Presidente del Consiglio entro massimo 10 giorni. Alla riunione possono partecipare il Segretario comunale od il suo sostituto e i funzionari comunali richiesti dal Presidente. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

4- La conferenza dei capigruppo è validamente costituita qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, purchè regolarmente convocata.

5- La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, recapitato ai capigruppo due giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata 24 ore prima della riunione.

6- Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.

7- Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, in caso di indisponibilità oggettiva di un impiegato le funzioni saranno svolte da un membro della conferenza eletto a segretario, di volta in volta.

8- La conferenza dei capigruppo è considerata a tutti gli effetti di legge e di regolamento la prima commissione consiliare permanente.

ART. 6-COMMISSIONI CONSILIARI

1- Il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno; in ognuna di esse deve essere garantita la partecipazione della maggioranza e della minoranza, intese come due distinte entità così come sancito dal responso elettorale; conseguentemente il criterio

difetto provvede il Presidente del Consiglio comunale su richiesta scritta anche di un solo membro della commissione. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 4 (quattro) giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale. Della convocazione e dell'ordine del giorno relativo è dato avviso a mezzo PEC (a mezzo messo comunale ove non possibile) almeno 2 (due) giorni prima. Il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su richiesta può provvedere, per taluni affari interessanti più commissioni permanenti a convocare collegialmente le commissioni stesse. Delle adunanze viene redatto a cura del segretario della commissione apposito verbale. Il verbale è sottoscritto dai presenti alla riunione e si considera approvato dal momento della sottoscrizione. Copia dei verbali è inviata al Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri possono accedervi e consultarli.

ART. 7-VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1- Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione stessa

2- La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiedere la verifica.

3- Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora di quella successiva, il cui ordine del giorno deve riportare gli argomenti della seduta che è stata tolta.

4- Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione a mezzo PEC (a mezzo messo comunale ove non possibile) a tutti i componenti della commissione, ad esclusione dei presenti.

5- Le sedute sono pubbliche salvo che il Presidente o la maggioranza dei componenti presenti ritenga trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone o arrecare danno agli interessi del Comune.

6- Le singole commissioni si riuniranno due volte alla settimana, preferibilmente nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con inizio lavori alle ore 9,00 e fine lavori alle ore 13,00, nonché il giovedì pomeriggio con inizio lavori alle ore 15,00 e fine lavori alle ore 20,00.

7- Il Presidente potrà convocare la commissione anche oltre le due sedute settimanali, purchè sussistano documentate e oggettive ragioni.

8 - In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il consigliere anziano presente alla riunione.

ART. 8-COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI: DI STUDIO, DI INDAGINE, DI CONTROLLO E GARANZIA

1- Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire al suo interno su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri commissioni speciali per lo studio di particolari problemi, per attività di indagine, di controllo, di garanzia e di studio. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2- La composizione di tali commissioni è stabilita, di volta in volta, dal Consiglio comunale, mediante deliberazione da adottarsi con le forme ordinarie e, in modo da garantire la partecipazione della maggioranza e della minoranza in conformità a quanto disposto dall'art. 28, comma 1, dello Statuto comunale. Il Consiglio comunale ne elegge il Presidente scelto tra i consiglieri di minoranza, e stabilisce l'oggetto dell'attività e i termini entro cui la commissione deve terminare i lavori e riferire al Consiglio comunale.

3- La Commissione speciale che svolge attività di studio, può invitare a partecipare ai suoi lavori senza diritto di voto, cittadini eleggibili a Consigliere, la cui volontaria e gratuita consulenza si ritiene utile, in considerazione della professionalità specifica riconosciuta.

4- La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

proporzionale che disciplina la formazione delle commissioni prescinde dalla appartenenza dei consiglieri ai singoli gruppi.

2- Le commissioni sono ordinarie o speciali. Sono commissioni ordinarie quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessori. Nel caso in cui siano nominati un numero di assessori superiore o inferiore a sei è possibile, ai fini della costituzione delle commissioni, rispettivamente accorpate o ulteriormente articolare le materie oggetto delle deleghe. Le commissioni ordinarie sono elette dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti con votazione palese, ogni consigliere esprime un unico voto.

3- Le commissioni ordinarie svolgono attività istruttoria e consultiva per tutti gli atti di competenza del Consiglio, salvo che per le proposte dichiarate, con motivazione, urgenti dalla Giunta sempre nelle materie di competenza del Consiglio; l'istruttoria delle pratiche che devono essere discusse in Consiglio deve essere completata nei trenta giorni successivi all'inoltro delle medesime alla commissione. Spetta al Presidente del Consiglio comunale il compito di inoltrare le pratiche alle commissioni competenti.

4- Esse esprimono pareri su richiesta degli organi del Comune, trasmessi comunque tramite il Presidente del Consiglio. Tali pareri devono essere resi entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

5- Le singole commissioni hanno facoltà di proposta su tutte le competenze del Consiglio comunale.

6- Sono previste sei commissioni consiliari ordinarie. Ogni commissione è formata da cinque membri. Di norma ogni consigliere comunale può far parte di una sola commissione consiliare ordinaria. Non fanno parte delle commissioni consiliari ordinarie il Sindaco e gli Assessori. Tra i componenti la commissione viene eletto un Presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati presenti. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro e non oltre quindici giorni da quello in cui è esecutiva la delibera di nomina ed è convocata dal Presidente del Consiglio comunale. Qualora nessun componente ottenga la maggioranza richiesta, il Presidente della commissione è eletto dal Consiglio comunale nella prima seduta utile.

7- Il Presidente della commissione dura in carica quanto il Consiglio e può essere revocato, con motivazione, con le stesse procedure di elezione. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente le funzioni sono svolte temporaneamente da un altro Consigliere scelto nella commissione stessa. In caso di impedimento temporaneo o assenza dei componenti gli stessi possono farsi sostituire da altro consigliere del gruppo, previo consenso del capogruppo. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il proprio capogruppo un altro rappresentante. Il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.

8- Per tutte le commissioni ordinarie o speciali funge da segretario, per la redazione dei verbali dei lavori, un membro di commissione nominato a segretario dal Presidente della commissione, di volta in volta.

9- Ciascuna commissione, prima di procedere all'esame delle questioni o proposte ad essa attribuite, può fare richiesta al Presidente del Consiglio, che sia sentito il parere di altra commissione per il dovuto concerto.

10- Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, riferiranno al Consiglio comunale. In ogni caso ogni Commissione trasmetterà trimestralmente i verbali delle sedute al Presidente del Consiglio comunale. Le relazioni ed i pareri emessi dalle commissioni dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto di presentare una relazione di minoranza.

11- Le relazioni o i pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni. Tali relazioni e pareri vengono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale per la presentazione al Consiglio. E' sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

12- La convocazione delle commissioni consiliari è fatta dal rispettivo presidente. In

5- La commissione di controllo e garanzia ha il diritto di accesso ai documenti inerenti l'attività di verifica e controllo assegnata. I responsabili delle unità organizzative apicali dell'Ente sono tenuti a prestare alla commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

6- Le commissioni suddette redigono e presentano al Consiglio comunale, entro i termini fissati con la delibera istitutiva della commissione, apposite relazioni sull'attività esercitata. Con la presentazione delle relazioni al Consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

7- Le commissioni di cui al presente articolo sono equiparate ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari ordinarie. Sono fatte salve le commissioni speciali e tecniche previste per legge. La partecipazione alle Commissioni speciali non prevede la corresponsione del gettone di presenza.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 9-DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1- Ogni consigliere ha diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio. Esercita tale diritto sotto forma di proposta di deliberazione e di emendamento alle proposte. Il Consigliere può fare mozioni e interrogazioni.

2- Ogni consigliere ha diritto di informazione e accesso ai documenti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento dell'Ente sull'accesso ai documenti.

3- Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

4- Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso designato risponde, entro 30 giorni ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 10-PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1- Ciascun consigliere può inviare al Presidente del Consiglio comunale proposte di deliberazione redatte in forma scritta, accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione utile per l'istruttoria della proposta.

2- Il Presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al responsabile del servizio interessato e al responsabile di ragioneria, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché al Sindaco. La proposta è inviata all'esame della Commissione competente che esprime il proprio parere entro i termini fissati dal presente regolamento.

3- Nel caso in cui sulla proposta fossero espressi pareri non favorevoli o su di essa si esprimesse negativamente la commissione, il Presidente ne dà comunicazione al proponente. Le proposte possono non essere accolte dal Presidente quando non sia ritenuto opportuno o necessario o le stesse non rientrino nelle materie di competenza del Consiglio comunale. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto al proponente, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

ART. 11 EMENDAMENTI

1- Si definiscono emendamenti le correzioni di forma, le proposte di aggiunta o di modifica che si richiede vengano apportate alle proposte presentate. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, consegnandone comunicazione scritta e protocollata al Presidente del Consiglio almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza. Il Presidente ne cura la trasmissione all'ufficio competente per l'istruttoria in via d'urgenza.

2- Possono essere proposti emendamenti anche nel corso della discussione in Consiglio Comunale, a condizione che gli stessi non modifichino la proposta di delibera al punto da

richiedere nuovi pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Consiglio Comunale rinvia la trattazione della proposta alla successiva adunanza.

3- Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.

ART. 12-MOZIONI

1- La mozione deve riguardare argomenti di competenza del Consiglio comunale specifici e concreti e non contenere proposte generiche o semplici prese di posizione; la mozione consiste in una proposta su di un argomento diretto a sollecitare od ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti o indirizzi dell'Amministrazione. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio mediante apposita votazione.

2- Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Questa deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3- La mozione, inserita regolarmente all'ordine del giorno del consiglio comunale e non deliberata con apposita votazione, viene riproposta nell'ordine del giorno del successivo consiglio comunale. La mozione è considerata decaduta nel caso in cui nessuno dei presentatori è presente al momento della sua discussione oppure nel caso in cui siano tutti i firmatari a ritirarla. In caso di decadenza non può essere più riproposta.

ART. 13-INTERROGAZIONI

1- I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2- L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3- Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.

4- Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

- se deve essere data risposta scritta, il Sindaco provvede direttamente o tramite l'assessore delegato entro trenta giorni dal ricevimento, avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti;
- se deve essere data risposta orale, l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio; se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione e non può più riproporla.

5- Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego entro trenta giorni dal ricevimento. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6- Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:

- l'interrogante illustra l'interrogazione;
- il Sindaco o l'Assessore delegato hanno l'obbligo di rispondere;
- l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto, motivando la sua dichiarazione; la replica spetta al solo interrogante;
- complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

ART. 14-MOZIONI E INTERROGAZIONI. DISCUSSIONE CONGIUNTA

1- Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Intervengono innanzitutto i proponenti della mozione, successivamente gli interroganti.

2- Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernenti le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo previsti dall'art. 35 del presente regolamento.

ART. 15-COMUNICAZIONI

1- Tutti i consiglieri comunali possono chiedere la parola per comunicazioni sull'attività del Comune e su avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2- Ogni consigliere comunale ha a disposizione per tutte le sue comunicazioni un arco temporale massimo di dieci minuti.

3- Le comunicazioni devono riguardare argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO — ORDINE DEL GIORNO

ART. 16-CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1- Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.

2- L'avviso di convocazione deve indicare:

- l'organo cui si deve l'iniziativa;
- il giorno e l'ora dell'adunanza; l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

3- Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora delle eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione a mezzo PEC (a mezzo messo comunale ove non possibile). Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4- Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine decorre dal giorno della presentazione della richiesta al protocollo generale.

ART. 17-DISTINZIONE DELLE SEDUTE-DEFINIZIONI

1- Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in ordinarie - straordinarie e urgenti; di prima convocazione o di seconda convocazione; pubbliche e segrete.

2- Sedute ordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti di competenza del Consiglio comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

3- Sedute straordinarie: sono quelle nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti non rientranti nelle materie di cui al precedente punto, nonché quelle di cui al successivo art. 34.

4- Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione sia ordinaria che straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

Non possono essere convocate di urgenza le sedute nelle quali si debbano discutere il bilancio di previsione, il conto consuntivo, gli strumenti urbanistici, i provvedimenti di cui agli artt. 193 e 194 del DLGS 18/8/2000 n. 267.

5- Sedute di seconda convocazione: Le sedute di seconda convocazione, sono quelle che fanno seguito a riunione verbalizzata andata deserta o a riunione che segue ad una prima iniziata con il numero legale e trasformatasi nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per quegli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. **Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale sia in prima che in seconda convocazione.**

6- Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti o circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio ad eccezione del Segretario generale se la questione non riguarda lui stesso, escano dall'aula.

ART. 18 - APPROVAZIONE STATUTO E ALTRI ATTI

1. - Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2 - Per qualsiasi altra delibera per la quale la legge richieda un quorum funzionale qualificato, si rinvia alla legge di riferimento 267/2000 e alle norme regolamentari comunali.

ART. 19-CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE MODALITA' E TERMINI

1- L'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri a mezzo PEC istituzionale.

- Per le convocazioni ordinarie: 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la seduta. Termine inteso come tempo continuo;
- Per le convocazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione: 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la seduta. Termine inteso come tempo continuo;
- Per le convocazioni relative all'approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale): 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la seduta. Termine inteso come tempo continuo;
- Per le convocazioni straordinarie: 2 (due) giorni prima di quello stabilito per la seduta. Termine inteso come tempo continuo;
- Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 h. prima dell'ora stabilita per la seduta. Termine inteso come tempo continuo;

2- Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica ove non fosse possibile farlo mediante PEC.

3- L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

4- L'avviso di comunicazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:

- o Alla locale Tenenza dei Carabinieri.

ART. 20-ORDINE DEL GIORNO

1- L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio ed è compilato dal Presidente del Consiglio, in modo che i consiglieri possano conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2- L'ordine del giorno sarà così strutturato:

- a) approvazione verbali sedute precedenti;
- b) proposte di deliberazioni;
- c) mozioni;
- d) interrogazioni;
- e) comunicazioni;
- f) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3- Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consigliano, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio previo deliberato del Consiglio stesso.

4- All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti argomenti, ai sensi dell'art. 21, comma 10 dello Statuto, con la notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima della seduta a mezzo PEC (a mezzo messo comunale ove non possibile).

ART. 21-DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1- Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di comunicazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2- I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3- All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 22-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1- Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 24 dello Statuto. In caso di assenza del Presidente del Consiglio ne fa le veci il Consigliere anziano; nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente, la presidenza è assunta dal Consigliere che immediatamente lo segue nella graduatoria di anzianità.

2- Il Presidente ai sensi dell'art. 24, comma 6, dello Statuto dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo il caso di dimissioni o di mozione di sfiducia firmata da 1/3 dei consiglieri e votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, presentata per iscritto al protocollo generale dell'Ente e motivata esclusivamente da violazioni gravi commesse nell'esercizio delle funzioni inerenti la carica tali da compromettere il ruolo *super partes* attribuitogli; la mozione sarà messa in discussione e votata nella prima seduta successiva alla sua presentazione.

3- Il Presidente esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto comunale vigente e dal presente regolamento.

ART. 23-DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1- I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome dal Presidente.

2- Il Presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3- Il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbino l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I Lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4- Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5- La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente.

6- Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, la presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere anziano.

ART. 24-PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE-COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1- Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.

2- Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3- Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

4- Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5- Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

6- Il Presidente può consentire la ripresa filmata delle sedute da parte di operatori di TV locali o nazionali.

ART. 25-SEGRETARIA DELL'ADUNANZA

1- Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione per le parti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2- In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.

3- Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4- Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5- Nel caso in cui il Segretario deve allontanarsi dalla sala per una causa di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

ART. 26-SCRUTATORI – NOMINA – FUNZIONI

- 1- Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
- 2- La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
- 3- Gli scrutatori si pronunciano sulla validità, della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
- 4- Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 27-DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI

- 1- I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
- 2- I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo tra i Consiglieri.
- 3- Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata dell'intervento.
- 4- Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 5- Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza. E' fatta salva la facoltà da parte di ciascun consigliere di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

ART. 28-ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

- 1- Il Consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando al tal fine il Sindaco.
- 2- L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Quando il numero prescritto non sia raggiunto, l'appello viene rinnovato. Decorso un'ora dal primo appello, e mancando il numero legale, il Presidente fa registrare a verbale i presenti dichiara deserta l'adunanza.
- 3- Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale.
- 4- I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati a rendere valida l'adunanza.

ART. 29-ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1- Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima convocazione almeno 24 ore prima della seduta. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stato stabilito anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione con all'ordine del giorno gli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione.

2- Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere trattati dopo di quelli della seconda convocazione e per essi la seduta è considerata di prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota almeno 24 ore prima della seduta.

3- Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine anche il Sindaco.

4- L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.

5- Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

ART. 30-COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1- Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2- Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

3- Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione o l'ordine della seduta il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.

4- Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente può sospendere la seduta.

5- Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi.

6- Il consigliere comunale che abbia accumulato tre richiami scritti non può partecipare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

7- In nessun altro caso un consigliere può essere espulso dall'aula.

ART. 31-ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1- I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2- In caso di assenze le giustificazioni dovranno essere date per iscritto al Presidente prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

3- Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

ART. 32-FATTO PERSONALE

1- E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2- La parola per fatto personale può essere chiesta per 5 minuti in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3- Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4- Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5- Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

ART. 33-PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1- La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2- La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3- Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, solo il proponente per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

4- Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 34-PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE

1- L'Assessore può partecipare alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto di intervento sull'argomento sul quale è chiamato a relazionare ma senza diritto di voto: in nessun altro caso è chiamato ad intervenire salvo il caso in cui sia il Consiglio stesso a chiedere il suo contributo alla discussione. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2- La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

ART. 35-ADUNANZE APERTE

1- Allorquando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed i Presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.

2- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3- In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4- Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 36-SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1- Al termine della relazione introduttiva da parte del proponente, i consiglieri che intendono intervenire sull'oggetto devono farne richiesta al Presidente che accorda la parola. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti. Ogni consigliere può intervenire sullo stesso argomento una sola volta; può intervenire una seconda volta per la replica per un tempo di cinque minuti. Sempre gli stessi tempi hanno il Sindaco o l'Assessore. In caso di mozioni presentate da più consiglieri ha diritto di prendere la parola per illustrare la

mozione solo uno dei firmatari. La durata degli interventi finalizzati a illustrare una mozione o una proposta non può superare i dieci minuti

2- Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti e le repliche.

3- La chiusura della discussione può essere dichiarata dal Presidente anche quando, intervenuto almeno un consigliere per gruppo, le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.

4- Chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto di cui al successivo art. 41 può essere concessa a un consigliere per gruppo, e a quelli che dissentano dalla posizione del loro capogruppo, per cinque minuti ciascuno. Tale diritto si esercita al momento della votazione sul testo finale della deliberazione non sui singoli punti della stessa o sugli emendamenti.

5- Ogni qualvolta, per motivi di ordine pubblico, per acquisire ulteriori elementi di valutazione riguardanti l'argomento in esame o la validità stessa della seduta, o per approfondimenti giuridici o tecnici su questioni emerse nel corso della discussione, o per meri motivi politici adottati anche da un solo consigliere, il Presidente se lo ritenga necessario od opportuno, sospende la seduta senza che occorra alcuna votazione, e fissa l'ora della ripresa dei lavori.

ART. 37-SOSPENSIONE E CHIUSURA DELLA SEDUTA

1- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2- Fatti salvi casi di particolare rilevanza o urgenza, di norma la seduta del Consiglio non può protrarsi oltre le ore 22,00. Qualora non sia conclusa la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sospesa e riprende il giorno seguente alle ore 10,00. Non occorre avvisare gli assenti e le sedute proseguono con lo stesso carattere iniziale.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

ART. 38-SISTEMI DI VOTAZIONE

1- L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.

2- Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3- La votazione per appello nominale, è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno tre Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "SI" e del "NO". Il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

4- La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Su ogni scheda completamente integra e bianca viene apposto prima della distribuzione il timbro del Comune e su di esso la sigla di uno scrutatore. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Al termine della votazione le schede vengono distrutte seduta stante. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 39-ORDINE DELLA VOTAZIONE

1- L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

- la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
- gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
- le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;
- il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

2- Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 40-ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE

1- Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2- L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

ART. 41-INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1- Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalata irregolarità nella votazione stessa.

ART. 42-MOZIONI D'ORDINE

1- E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme del presente regolamento sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.

2- Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3- Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e tutti per non più di cinque minuti ciascuno.

4- Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare per un massimo di cinque minuti.

ART. 43-DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITÀ

1- Sono improponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2- Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3- Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione per alzata di mano.

4- E' possibile anche su proposta del Presidente, una separata votazione che dall'andamento della discussione renda necessaria una rettifica dell'oggetto dell'argomento.

ART.44-DICHIARAZIONI DI VOTO

1- Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2- Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.

3- Il tempo concesso per gli interventi di cui ai precedenti commi non può superare i cinque minuti.

ART. 45-COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1- Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, compreso il Sindaco, salvi i casi nei quali la legge o lo Statuto prescrivano un *quorum* particolare di maggioranza. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei presenti.

2- Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3- Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli o contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 46-VERBALE DELLE SEDUTE-CONTENUTO E FIRME

1- Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore inerenti l'argomento all'ordine del giorno, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2- I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3- Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4- Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- ingiuriose;
- contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- di protesta contro i provvedimenti adottati.

5- Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

6- Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7-I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

8- Il segretario nella verbalizzazione può farsi assistere da collaboratori con appositi mezzi (computer, stenotipia,...) che costituiscono meri ausili interni, depositati poi presso la segreteria organi istituzionali. Ciascun consigliere può chiederne copia anche per rettifiche alla verbalizzazione del proprio intervento da proporre nella seduta successiva. Trascorsi cinque anni i prodotti di tali mezzi possono essere eliminati.

ART. 47-APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1- Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

2- Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3- Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche.

4- Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

5- Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6- L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante agli argomenti trattati in seduta segreta.

7- Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

ART. 48-COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

1- Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici restituendo agli stessi uffici i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

2- Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, ad avvenuta pubblicazione delle stesse, nonché la relativa dichiarazione di esecutività.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49-INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1- Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2- Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istituire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3- Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4- Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 2.

5- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 50-PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute. Il regolamento inoltre sarà pubblicato sul sito internet comunale.

ART. 51-DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1- Copia del presente regolamento sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili dei servizi comunali.

ART. 52-ENTRATA IN VIGORE

1- Il presente regolamento entrerà in vigore nel momento dell'esecutività della delibera e tutti i termini indicati negli altri regolamenti ai fini della convocazione del Consiglio Comunale sono superati dai termini indicati nel presente regolamento.